

Appalti (1)

Distinzione tra RTI verticale e RTI orizzontale

La distinzione tra RTI verticale e orizzontale è ravvisabile nel fatto che, rispettivamente, si tratti di una riunione di operatori nella quale il mandatario realizza la prestazione di servizi principali ed i mandanti quelle secondarie, ovvero di una riunione di operatori finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazioni

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8485 del 21 dicembre 2021

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza n. 8485/2021, il Consiglio di Stato ha fornito un utile quadro riepilogativo rispetto alla distinzione tra RTI orizzontale e verticale, ritenendo escluso nel caso di specie il ricorso al raggruppamento verticale, in quanto quest'ultimo è ammesso alla gara ove previsto dalla *lex specialis*, attraverso la distinzione tra prestazioni prevalenti o principali e prestazioni scorporabili o secondarie.

In particolare, secondo il Consiglio, deve precisarsi che, in accordo con l'art. 48 D.lgs. n. 50/2016, *"la distinzione tra raggruppamenti di tipo verticale ed orizzontale è ravvisabile nel fatto che, rispettivamente, si verta alla presenza di una riunione di operatori nell'ambito della quale il mandatario realizza la prestazione di servizi principali ed i mandanti quelle secondarie, ovvero di una riunione di operatori finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazioni (Cons. Stato, III, 24 aprile 2019, n. 2641). Più chiaramente, il discrimen tra raggruppamenti si basa sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione ad una determinata gara (Cons. Stato, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22): il raggruppamento orizzontale è caratterizzato dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, mentre l'A.T.I. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicchè nel raggruppamento di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili"*.